

IMU e TASI – ISTANZA DI RIMBORSO E COMPENSAZIONE

DESCRIZIONE

Nel caso in cui il contribuente abbia **versato in eccesso l'imposta** rispetto a quanto effettivamente dovuto (e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l'eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno) è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

1. Il rimborso o la compensazione devono essere **esplicitamente richiesti** dal contribuente presentando all'Ufficio una formale istanza firmata;
2. L'istanza di rimborso o di compensazione può essere redatta compilando il **modello** appositamente predisposto dall'Ufficio (vedi modulistica in fondo alla pagina);
3. Al Comune vanno inviate anche le richieste di rimborso inerenti l'imposta eventualmente versata in eccesso e di **competenza statale** (solo per i **fabbricati appartenenti al gruppo catastale D con esclusione dei D/10**) per gli immobili siti sul territorio del Comune di Montechiarugolo;
4. **La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento** della somma della quale si chiede la restituzione.

Attenzione!

- È possibile richiedere il rimborso o la compensazione solo per i crediti maturati e per i quali non sia intervenuta la decadenza (**entro cinque anni dal giorno del versamento**);
- È ammessa la **compensazione** fra debiti e crediti di uno stesso contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, ma **a fronte di uno stesso tributo** (IMU/IMU – TASI/TASI);
- Nel caso di **istanza di compensazione**, la comunicazione deve essere presentata **40 giorni prima di effettuare il pagamento in compensazione**;
- **Non si ha diritto al rimborso** relativamente all'imposta versata per **aree edificabili successivamente divenute terreni agricoli** a seguito dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti a strumenti urbanistici vigenti.
- Per l'IMU **non si procede al rimborso o alla compensazione, per crediti di importo inferiore ad € 12,00.**
- Per la TASI **non si procede al rimborso o alla compensazione, per crediti di importo inferiore ad € 10,00.**

A CHI E' RIVOLTO

Al contribuente che abbia versato in eccesso l'imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto.

COME FARE

L'Ufficio curerà l'istruttoria della pratica di rimborso, nel caso di fabbricati di categoria D sarà comunicata allo Stato l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente, **spetterà poi allo Stato l'erogazione** al contribuente delle somme ad esso dovute e di sua competenza.

L'ufficio esamina l'istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente **per tutte le annualità d'imposta** eventualmente non ancora verificate (quindi anche per annualità a cui l'istanza di rimborso non si riferisce).

Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati (a mero carattere esemplificativo):

- **conferma** delle somme richieste a rimborso: l'Ufficio **dispone l'erogazione** del rimborso incrementato dei relativi interessi;
- **riduzione** delle somme richieste a rimborso: se dalle verifiche emerge che la somma richiesta a rimborso risulta non essere stata correttamente determinata, oppure sono emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili (nella medesima annualità o in annualità differenti), l'Ufficio provvede a **compensare debiti e crediti** nella stessa annualità o in annualità differenti e **dispone l'erogazione della differenza a rimborso** incrementata dei relativi interessi.
- **rigetto** della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: se dalle verifiche effettuate sono emersi inadempimenti fiscali del contribuente (nella medesima annualità o in annualità differenti) che comportano non solo l'**impossibilità di erogare** il rimborso, ma anche la necessità di **recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata**, non coperta dall'eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso, alla differenza d'imposta si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.

Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall'Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l'istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti stessi.

COSA SERVE

E' necessaria una esplicita richiesta di rimborso o compensazione. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Entrate utilizzando il modulo appositamente predisposto (vedi documenti collegati).

COSA SI OTTIENE

Conferma/riduzione/rigetto dell'istanza e, se dovuto il rimborso, erogazione al contribuente della corrispondente somma.

Nel caso dei fabbricati di categoria D, esclusi i fabbricati di cat. D/10, l'Ufficio, esaminata la situazione contributiva, comunicherà allo Stato l'effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente. Spetterà poi allo Stato l'erogazione al contribuente delle somme ad esso dovute.

TEMPI E SCADENZE

L'istanza di rimborso odi compensazione deve essere presentata dal contribuente **entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento**, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

DOCUMENTI COLLEGATI

[Modulo istanza di rimborso IMU](#)

[Modulo istanza di rimborso TASI](#)- solo per anno 2019

[Modulo istanza di compensazione IMU](#)